

DETPRES DEL 12 GIUGNO 2017 N. 272

Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016 - determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2016 e 2017.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e successive modificazioni;

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n.367;

visto l'art.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il d.p.r. 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

visto l'art.1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (*legge di stabilità 2016*) il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02.01.2017 recante "Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257";

visto l'art. 2 del citato d.m. 27 ottobre 2016 ai sensi del quale "Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva";

visto, altresì, l'art. 4 del d.m 27 ottobre 2016 che demanda all'Inail la determinazione della quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, del risarcimento del danno dovuto ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano presentato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo ex articolo 3 dello stesso decreto;

visto, il comma 1 del suddetto articolo 4, ai sensi del quale la quota percentuale del risarcimento dovuto, deve essere stabilita con determinazione del Presidente dell'Inail "in considerazione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018";

considerato che sono pervenute per l'anno 2016 n.2 domande di accesso alle prestazioni del Fondo ritenute accoglibili;

considerato che sono pervenute, per l'anno 2017, n.2 domande di accesso alle prestazioni del Fondo ritenute accoglibili;

rilevato che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per l'anno 2016 fanno riferimento alla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Genova, Sez. seconda, n. 417 del 24/03/2015 che liquida l'importo di € 59.160,00 a titolo di risarcimento dei danni *iure hereditatis* in favore dei soggetti richiedenti, da attribuire sulla base delle quote ereditarie, nonché la somma di € 250.000,00 in favore dei soggetti medesimi a titolo di risarcimento del danno sofferto *iure proprio*; tali danni sono calcolati in considerazione della rivalutazione monetaria e interessi così come indicato, rispettivamente, nella sentenza di appello e nella sentenza di primo grado richiamata dalla Corte d'Appello;

rilevato, inoltre, che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per l'anno 2017 fanno riferimento alla sentenza esecutiva del Tribunale di Genova n. 122 del 15 febbraio 2016, che liquida il complessivo importo di € 59.926,25 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore degli istanti pro-quota *iure hereditatis*, nonché la somma di € 200.000,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo in favore di uno di essi, a titolo di risarcimento del danno sofferto *iure proprio*;

tenuto conto che la dotazione del Fondo, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, consente di dare pieno soddisfacimento alle domande ritenute accoglibili dall'Istituto;

vista la relazione del Direttore Generale in data 9 giugno 2017,

DETERMINA

di fissare la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016, sia per l'anno 2016, sia per l'anno 2017, nella misura pari al 100% dell'importo spettante agli eredi come liquidato in sentenza.

f.to prof. Massimo De Felice